



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 5/10 DEL 24.1.2017**

---

**Oggetto:** Designazione componente del Collegio sindacale dell'Azienda per la tutela della salute. L.R. 28.7.2006, n. 10, art. 11, comma 2.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ricorda che in data 11 agosto 2016 è entrata in vigore la legge regionale 27 luglio 2016 n. 17 "Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)".

Detta norma prevede all'articolo 1 che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, è istituita l'Azienda per la tutela della salute (ATS) e all'articolo 16, comma 22, che "entro sessanta giorni dalla data di istituzione dell'ATS, i componenti dei collegi sindacali in carica presso le aziende sanitarie locali incorporate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, cessano dalle funzioni e il nuovo collegio è ricostituito secondo le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2006, come modificato dall'articolo 6 della presente legge."

L'Assessore nel precisare che gli attuali Collegi sindacali delle Aziende sanitarie locali sono scaduti ritiene necessario garantire che la costituzione del Collegio sindacale dell'ATS avvenga contestualmente alla istituzione della stessa Azienda.

Evidenzia inoltre che, ai sensi dell'articolo 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'art. 1, comma 574, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute".

L'Assessore puntualizza infine che, secondo quanto stabilito nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., i componenti dei collegi sindacali di nomina regionale devono essere individuati dalla Giunta tra i nominativi di coloro che attualmente sono iscritti nel Registro dei



revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Assessore fa presente, poi, che per espressa previsione dell'art. 11, comma 4, della citata L.R. n. 10/2006 e s.m.i. "ai componenti del collegio sindacale si applicano le medesime cause di incompatibilità previste per i direttori generali; sono inoltre incompatibili coloro che ricoprono l'ufficio di Direttore generale, direttore d'area socio-sanitaria locale, direttore sanitario, direttore amministrativo delle aziende sanitarie, nonché coloro che hanno ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini sino al quarto grado che nell'azienda sanitaria ricoprono l'ufficio di direttore generale, direttore d'area socio-sanitaria locale, direttore sanitario, direttore amministrativo, oppure svolgono funzioni dirigenziali nell'istituto di credito tesoriere dell'azienda medesima".

L'Assessore, in considerazione di quanto sopra esposto, propone alla Giunta di individuare, quale componente di propria designazione in seno al Collegio sindacale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) il dott. Attilio Lasio.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale

#### DELIBERA

di designare, in qualità di componente di competenza della Regione in seno al Collegio sindacale dell'Azienda per la tutela della salute (ATS) il dott. Attilio Lasio, scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i..

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Vicepresidente**

Raffaele Paci